

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2143/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca** 1
Accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca 2
Protocollo che stabilisce i diritti di pesca e i contributi previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, riguardante l'obbligazione doganale** 15
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2145/87 della Commissione, del 20 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86** 21
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2146/87 della Commissione, del 20 luglio 1987, che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1987/1988, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità** 23
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2147/87 della Commissione, del 20 luglio 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle fibre tessili sintetiche e in fiocco della categoria di prodotti n. 55 (codice 40.0550), originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio** 26
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2148/87 della Commissione, del 20 luglio 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili artificiali della categoria di prodotti n. 127 A (codice 42.1271), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio** 27

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- * **Regolamento (CEE) n. 2149/87 della Commissione relativo alla sospensione della pesca della passera di mare e del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito** 28
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

87/376/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 24 giugno 1987, che autorizza gli Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari dei paesi terzi contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e immessi in libera pratica nella Comunità** 29

87/377/CEE :

Decisione della Commissione, del 29 giugno 1987, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1271/87 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alimentare 33

87/378/CEE :

Decisione della Commissione, del 29 giugno 1987, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1270/87 relativa alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare 34

87/379/CEE :

Decisione della Commissione, del 29 giugno 1987, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1530/87 relativa alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare 35

87/380/CEE :

Decisione della Commissione, del 29 giugno 1987, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1531/87 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 36

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2143/87 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1987.

relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Comunità e la Repubblica popolare del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo sulle relazioni in materia di pesca, il quale assicura possibilità di pesca per i pescatori della Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo accordo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. SCHALL HOLBERG

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 26. 3. 1987, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

qui di seguito denominata « Comunità », e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO,

qui di seguito denominato « Mozambico », .

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomé, nonché le relazioni di proficua collaborazione esistenti tra la Comunità e il Mozambico ;

RICONOSCENDO l'importanza che rivestono la conservazione, la gestione e lo sfruttamento razionale delle risorse marine ;

RICORDANDO che il Mozambico esercita la propria sovranità o giurisdizione, in particolare in materia di pesca marittima, nella zona che si estende fino a 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste ;

CONSIDERANDO che entrambe le parti hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ;

DICHIARANDO che l'esercizio, da parte degli Stati costieri, dei loro diritti sovrani nelle acque soggette alla loro giurisdizione per quanto riguarda l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse biologiche presenti in tali acque deve essere conforme ai principi di diritto internazionale ;

MOSSI dalla volontà di sviluppare e intensificare una cooperazione fruttuosa per entrambe le parti nel settore della pesca ;

RISOLUTI ad improntare le reciproche relazioni ad uno spirito di mutua fiducia e di rispetto dei loro interessi nel settore della pesca marittima ;

DESIDEROSI di stabilire modalità e condizioni per l'esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Il presente accordo intende definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l'insieme delle relazioni in materia di pesca tra la Comunità e il Mozambico, compreso l'esercizio della pesca da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati « pescherecci della Comunità », nelle acque che, per quanto riguarda la pesca, rientrano sotto la sovranità o giurisdizione del Mozambico, conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto internazionale, qui di seguito denominate « acque del Mozambico ».

Articolo 2

1. Il Mozambico autorizza i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque del Mozambico conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Le attività di pesca espletate in virtù del presente accordo sono soggette alle leggi del Mozambico.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo e le leggi concernenti la pesca nelle acque del Mozambico conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme di diritto internazionale.
2. Le autorità del Mozambico notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle leggi suddette.
3. Le misure prese dalle autorità del Mozambico per disciplinare l'esercizio della pesca ai fini della conservazione devono essere fondate su criteri obiettivi e scientifici ed applicarsi allo stesso modo ai pescherecci della Comunità e a quelli degli altri paesi terzi, fatti salvi eventuali accordi speciali tra Stati in via di sviluppo della stessa area geografica, ivi compresi accordi reciproci in materia di pesca.

Articolo 4

1. L'esercizio delle attività di pesca nelle acque del Mozambico da parte dei pescherecci della Comunità nel quadro del presente accordo è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata dall'autorità del Mozambico su richiesta della Comunità.
2. Le autorità del Mozambico rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti nel protocollo di cui all'articolo 8 del presente accordo.
3. Le licenze sono valide nelle zone definite nell'allegato.
4. Su richiesta dell'armatore, le licenze sono valide per i periodi definiti nell'allegato.
5. Ciascuna licenza viene rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile.
6. Su richiesta della Comunità, una licenza di pesca per un peschereccio può essere sostituita e in caso di forza maggiore sarà sostituita da una licenza per un altro peschereccio di capacità di pesca non superiore a quella del peschereccio da sostituire.

Articolo 5

1. Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità del Mozambico è subordinato al versamento di un canone da parte dell'armatore interessato.
2. Il canone di una licenza per la pesca del tonno è fissato per tonnellata pescata nelle acque del Mozambico; il canone per i pescherecci da traino adibiti alla pesca di gamberetti è fissato in base alle tonnellate di stazza lorda autorizzate nella licenza.
3. Gli importi dei canoni e le relative modalità di pagamento figurano nell'allegato.

Articolo 6

Le parti si impegnano a consultarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Indiano, nonché a collaborare nelle relative ricerche scientifiche.

Articolo 7

I pescherecci autorizzati a pescare nelle acque del Mozambico nel quadro del presente accordo sono tenuti a comunicare ai competenti servizi del Mozambico le dichiarazioni di cattura e altre informazioni pertinenti secondo le modalità stabilite nell'allegato.

Articolo 8

In contropartita delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2, la Comunità versa al Mozambico un contributo finanziario, alle condizioni e secondo le modalità definite nel protocollo accluso al presente accordo, fatti salvi i finanziamenti di cui il Mozambico fruisce nell'ambito della convenzione di Lomé.

Articolo 9

1. Le parti convengono di consultarsi sui problemi concernenti l'applicazione e il corretto funzionamento del presente accordo.
2. Qualora sorgesse una controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo, le parti procedono a consultazioni in merito.

Articolo 10

1. Allo scopo di adottare misure concrete per l'applicazione del presente accordo, le parti convengono di istituire una commissione mista cui sono affidati i seguenti compiti:
 - controllare l'applicazione, l'interpretazione e il corretto funzionamento del presente accordo;
 - garantire i necessari collegamenti sui problemi di comune interesse;
 - accordarsi:
 - sui canoni delle licenze per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti;
 - sui limiti quantitativi per le specie di cui all'articolo 1, punti 1 e 2 del protocollo.
2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, di preferenza nel corso del terzo trimestre, alternativamente nel Mozambico e nella Comunità o eccezionalmente, su richiesta di una delle parti, in data e luogo da convenire.
3. Le parti si consultano almeno 30 giorni prima sulla data e sull'ordine del giorno della riunione della commissione mista.

Articolo 11

Se le autorità del Mozambico decidono, a seguito dell'evoluzione delle risorse ittiche, di adottare provvedimenti in materia di conservazione tali da incidere sull'attività di pesca dei pescherecci della Comunità, le parti si consulteranno per adeguare l'allegato ed il protocollo del presente accordo.

Tali consultazioni saranno fondate sul principio che qualsiasi riduzione sostanziale dei diritti di pesca previsti nel protocollo implicherà una riduzione equivalente della compensazione finanziaria che la Comunità deve versare.

Articolo 12

Le disposizioni del presente accordo non infirmano o pregiudicano in alcun modo i punti di vista di ciascuna delle parti su qualsiasi problema relativo al diritto del mare.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Repubblica popolare del Mozambico.

Articolo 14

L'allegato e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo e qualsiasi riferimento a quest'ultimo comprende altresì l'allegato e il protocollo.

Articolo 15

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto quinquennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di due anni, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Alla fine del periodo suddetto di cinque anni e successivamente alla fine di ciascun periodo di due anni nonché alla fine del periodo di validità del protocollo, le parti contraenti avviano negoziati per definire di comune accordo le modifiche o i complementi da apportare all'allegato o al protocollo. Le parti contraenti avviano ugualmente negoziati qualora una di esse notifichi la denuncia dell'accordo.

Articolo 16

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui viene firmato.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ
NELLE ACQUE DEL MOZAMBICO

A. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE LICENZE

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque del Mozambico sono le seguenti:

Le competenti autorità della Comunità presentano al segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico, tramite la delegazione della Commissione in tale paese, una domanda per ogni peschereccio che intenda pescare in virtù dell'accordo:

- per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti, anteriormente al 1° agosto di ogni anno;
- per le tonniere, almeno 30 giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta.

Le domande devono essere compilate nei formulari appositi che sono forniti dal Mozambico ed il cui modello è accluso.

La licenza viene consegnata all'armatore o al suo rappresentante. La licenza deve essere tenuta a bordo del peschereccio in qualsiasi momento.

I. Disposizioni da applicare ai pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti

a) I canoni delle licenze sono fissati come segue:

- 151 ECU/tsl all'anno per le unità che pescano esclusivamente gamberetti d'acqua profonda,
 - 266 ECU/tsl all'anno per le unità che pescano gamberetti d'acqua bassa e d'acqua profonda,
- e devono essere pagati in quattro quote uguali entro il primo giorno di ogni trimestre per l'anno in corso.

Su richiesta di una delle parti, i canoni delle licenze possono essere riesaminati dalla commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, segnatamente in caso di cambiamento delle tonnellate di stazza lorda.

Le licenze sono valide per un periodo di un anno o fino a quando non sono esauriti i limiti quantitativi fissati all'articolo 1 del protocollo. Per il rilascio della licenza i pescherecci devono entrare nel porto di Maputo. Maputo sarà il porto di base per le attività di pesca, dove avrà inizio e si concluderà ogni campagna. Tutti i crostacei catturati in eccedenza ai limiti quantitativi fissati all'articolo 1 del protocollo sono di proprietà del segretario di Stato per la pesca e devono essere consegnati franco spese nel porto di base.

b) Tutti i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti, autorizzati a pescare nelle acque del Mozambico in virtù dell'accordo, sono tenuti ad inoltrare al segretario di Stato per la pesca, al termine di ciascuna campagna, una scheda giornaliera delle catture, redatta dal capitano secondo il modello allegato.

Inoltre, ogni peschereccio deve presentare al segretario di Stato per la pesca una relazione mensile nella quale occorre specificare i quantitativi catturati durante il mese e i quantitativi conservati a bordo l'ultimo giorno del mese. Questa relazione deve essere presentata entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di cui trattasi. In caso di mancata osservanza di tali disposizioni, il Mozambico si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato sino all'espletamento della formalità.

c) Ogni peschereccio adibito alla pesca di gamberetti operante nelle acque del Mozambico in virtù dell'accordo, comunica ogni giorno alla radiostazione « Radio Naval » la sua posizione geografica. L'indicativo di chiamata viene notificato all'armatore al momento della consegna della licenza di pesca.

I pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti possono lasciare le acque del Mozambico soltanto previa autorizzazione del segretario di Stato per la pesca e dopo il controllo del pesce conservato a bordo.

II. Disposizioni da applicare alle tonniere

a) I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata di tonno pescato nelle acque del Mozambico.

b) Le licenze per le tonniere sono rilasciate previo versamento al Mozambico di una somma forfettaria di 1 000 ECU all'anno per ciascuna tonniera con sciabica, equivalente ai canoni dovuti per 50 tonnellate di tonno all'anno, pescate nelle acque del Mozambico. Alla fine di ogni anno civile, la Commissione delle Comunità europee stabilisce un computo provvisorio dei canoni dovuti per la campagna di pesca sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate dagli armatori e da essi comunicate simultaneamente alle autorità del Mozambico e alla Commissione delle Comunità europee.

L'importo corrispondente è versato da ciascun armatore all'erario del Mozambico entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il computo definitivo dei canoni dovuti per una determinata campagna viene stabilito congiuntamente dalla Commissione delle Comunità europee e dal segretario di Stato per la pesca del Mozambico, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, in particolare di quelli dell'ORSTOM, dell'Istituto spagnolo di oceanografia (IEO) e dell'Istituto di ricerca per la pesca (IIP), nonché di tutti i dati statistici che possono essere raccolti da un'organizzazione internazionale della pesca dell'Oceano indiano. Gli armatori ricevono notifica del computo della Commissione delle Comunità europee e dispongono di 30 giorni per assolvere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

- c) Durante il periodo di pesca nelle acque del Mozambico, i pescherecci comunicano ogni tre giorni alla radiostazione « Radio Naval » la loro posizione e le catture effettuate. All'entrata e all'uscita delle acque del Mozambico, i pescherecci comunicano alla radiostazione « Radio Naval » la loro posizione ed il volume delle catture conservate a bordo.

Il capitano deve inoltre compilare un giornale di bordo, il cui modello è accluso, per ciascun periodo di pesca nelle acque del Mozambico.

Questo formulario deve essere redatto in modo leggibile, firmato dal capitano del peschereccio ed inviato al segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Maputo, il più presto possibile al termine del periodo di pesca nelle acque del Mozambico.

B. ASSUNZIONE DI MARINAI

Gli armatori che hanno ottenuto licenze di pesca possono assumere come pescatori dei cittadini del Mozambico.

I salari e i contributi previdenziali vengono pagati attraverso un agente locale designato dal segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico.

C. ZONE DI PESCA

- a) Le zone di pesca accessibili ai pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Mozambico a sud di $10^{\circ} 30'$ latitudine sud e a nord di $26^{\circ} 30'$ latitudine sud, situate al di là delle prime 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base.
- b) Le zone di pesca accessibili alle tonniere comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Mozambico a sud di $10^{\circ} 30'$ latitudine sud e a nord di $26^{\circ} 30'$ latitudine sud, situate oltre l'isobata di 200 metri.

D. ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Ogni peschereccio della Comunità operante nelle acque del Mozambico permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario del Mozambico incaricato delle operazioni d'ispezione e di controllo e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni.

E. CAMBIAMENTO DI STRUMENTI DI PESCA

Per cambiare gli strumenti di pesca occorre inoltrare debita domanda di autorizzazione all'ufficio del segretario di Stato per la pesca.

F. IDENTIFICAZIONE DEI PESCHERECCI ADIBITI ALLA PESCA DI GAMBERETTI

Tutti i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti autorizzati in virtù dell'accordo a pescare nelle acque del Mozambico devono poter essere identificati per mezzo di un numero d'immatricolazione e di un numero d'identificazione attribuiti dal segretario di Stato per la pesca.

G. CATTURE ACCESSORIE

Le catture accessorie effettuate durante la pesca di gamberetti devono essere sbarcate nel porto di Maputo e destinate all'approvvigionamento del mercato interno ad un prezzo fissato dal segretario di Stato per la pesca.

H. Additivi chimici

Gli armatori dei pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti possono utilizzare per le operazioni di trasformazione soltanto gli additivi chimici autorizzati dalla legislazione comunitaria.

I. PROPRIETÀ DI SPECIE RARE

Gli esemplari di specie marine la cui conservazione è giustificata dalla rarità della specie o dalla ricerca biologica e che siano stati catturati da un peschereccio della Comunità, autorizzato in virtù dell'accordo a pescare nelle acque del Mozambico, sono di proprietà del segretario di Stato per la pesca e devono quindi essere consegnati, franco spese, quanto prima e nelle migliori condizioni possibili, al segretario di Stato per la pesca, nel porto di Maputo.

J. TRASBORDO DI GAMBERETTI

È vietato effettuare trasbordi fuori del porto di base, salvo tra pescherecci della Comunità adibiti alla pesca di gamberetti.

I trasbordi nel porto di base sono autorizzati soltanto sotto il controllo del segretario di Stato per la pesca.

K. IMBARCO DI OSSERVATORI

a) Ogni peschereccio adibito alla pesca di gamberetti accoglie a bordo un osservatore designato dal segretario di Stato per la pesca per la Repubblica popolare del Mozambico. All'osservatore è accordato lo stesso trattamento degli ufficiali del peschereccio. Il suo stipendio e i contributi previdenziali sono a carico delle autorità del Mozambico. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle proprie mansioni, compreso l'accesso permanente ai giornali di bordo nonché agli impianti di navigazione e di comunicazione.

b) Le autorità del Mozambico possono chiedere ai pescherecci della Comunità di accogliere a bordo un biologo.

L. DIVIETO DI ARMI DA FUOCO

Le armi da fuoco, comprese quelle di autodifesa, sono vietate su tutti i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque del Mozambico.

M. PENALI

Chiunque commetta infrazioni incorre nelle seguenti penali:

- pagamento di un'ammenda massima di 100 000 ECU, a seconda della gravità dell'infrazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni stabilite nell'allegato;
- rifiuto di rinnovo delle licenze di pesca qualora non abbia presentato le dichiarazioni di cattura.

Il mancato pagamento delle penali può comportare il sequestro temporaneo del peschereccio in causa o di un altro peschereccio appartenente allo stesso armatore, a titolo di garanzia del pagamento, e la confisca del peschereccio, fatto salvo il diritto dell'armatore di appellarsi al tribunale competente.

DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DI GAMBERETTI NELLE ACQUE DEL MOZAMBICO**PARTE A**

1. Nome dell'armatore :
2. Nazionalità dell'armatore :
3. Indirizzo d'ufficio dell'armatore :
4. Contingente di pesca richiesto :
 - a) gamberetti d'acqua profonda (tonnellate) :
 - b) gamberetti d'acqua bassa e d'acqua profonda (tonnellate) :
5. Additivi chimici utilizzabili (marca e composizione) :

PARTE B*Sezione da compilare per ciascun peschereccio*

1. Periodo di validità :
2. Nome del peschereccio :
3. Anno di costruzione :
4. Stato di bandiera originario :
5. Stato di bandiera attuale :
6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale :
7. Anno di acquisizione :
8. Porto e numero d'immatricolazione :
9. Tipo di pesca :
10. Stazza lorda di registro :
11. Indicativo di chiamata :
12. Lunghezza fuoritutto (metri) :
13. Prua (metri) :
14. Altezza (metri) :
15. Materiale di costruzione dello scafo :
16. Potenza motrice (potenza al freno) :
17. Velocità (nodi) :
18. Capacità della cabina :
19. Capacità dei serbatoi carburante (m³) :
20. Capacità delle stive per il pesce (m³) :
21. Colore dello scafo :
22. Colore della sovrastruttura :

23. Impianti di comunicazione installati a bordo :

| Tipo | Marca | Potenza (Watt) | Anno di costruzione | Frequenze | |
|------|-------|----------------|---------------------|-----------|--------------|
| | | | | Ricezione | Trasmissione |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

24. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo :

| Tipo | Marca | Modello | Portata |
|------|-------|---------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

25. Nome del capitano :

26. Nazionalità del capitano :

Accludere :

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo)
- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati
- documento comprovante che il rappresentante dell'armatore è autorizzato a firmare la presente domanda :

.....
(Data della domanda)

.....
(Firma del rappresentante dell'armatore)

DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DEL TONNO NELLE ACQUE DEL MOZAMBICO

PARTE A

- 1. Nome dell'armatore :
- 2. Nazionalità dell'armatore :
- 3. Indirizzo d'ufficio dell'armatore :
-
-

PARTE B

Sezione da compilare per ciascun peschereccio

- 1. Periodo di validità :
- 2. Nome del peschereccio :
- 3. Anno di costruzione :
- 4. Stato di bandiera originario :
- 5. Stato di bandiera attuale :
- 6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale :
- 7. Anno di acquisizione :
- 8. Porto e numero d'immatricolazione :
- 9. Tipo di pesca :
- 10. Stazza lorda di registro :
- 11. Indicativo di chiamata :
- 12. Lunghezza fuoritutto (metri) :
- 13. Prua (metri) :
- 14. Altezza (metri) :
- 15. Materiale di costruzione dello scafo :
- 16. Potenza motrice (potenza al freno) :
- 17. Velocità (nodi) :
- 18. Capacità della cabina :
- 19. Capacità dei serbatoi carburante (m³) :
- 20. Capacità delle stive per il pesce (m³) :
- 21. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema di congelazione utilizzato :
-
- 22. Colore dello scafo :
- 23. Colore della sovrastruttura :

24. Impianti di comunicazione installati a bordo :

| Tipo | Marca | Modello | Potenza (Watt) | Anno di costruzione | Frequenze | |
|------|-------|---------|-------------------|------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Ricezione | Trasmissione |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

25. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo :

| Tipo | Marca | Modello |
|------|-------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

26. Natanti ausiliari utilizzati (per ciascun peschereccio) :

26.1. Stazza lorda di registro :

26.2. Lunghezza fuoritutto (m) :

26.3. Prua (m) :

26.4. Altezza (m) :

26.5. Materiale di costruzione dello scafo :

26.6. Potenza motrice (potenza al freno) :

26.7. Velocità (nodi) :

27. Impianti aerei ausiliari di individuazione del pesce (anche se non sono installati a bordo) :

28. Porto di registro :

29. Nome del capitano :

30. Nazionalità del capitano :

Accludere :

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo), dei natanti ausiliari e degli impianti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce ;
- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati ;
- documento comprovante che il rappresentante dell'armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
(Data della domanda)

.....
(Firma del rappresentante dell'armatore)

PROTOCOLLO

che stabilisce i diritti di pesca e i contributi previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1987 e per un periodo di tre anni, i limiti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono stabiliti come segue:

1. Pescherecci che pescano esclusivamente gamberetti d'acqua profonda: 1 100 tsl al mese in media annua.
2. Pescherecci che pescano gamberetti d'acqua bassa e d'acqua profonda: 3 700 tsl al mese in media annua.

Nel 1987 i pescherecci della Comunità non possono pescare oltre 1 000 tonnellate di gamberetti d'acqua profonda e 1 500 tonnellate di gamberetti d'acqua bassa. Per ciascuno degli anni successivi, questi limiti quantitativi saranno riesaminati dalla commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo. Il peso delle code di gamberetti conservate a bordo viene convertito in peso di gamberetti interi mediante l'applicazione del coefficiente 1,67.

3. In attesa di conoscenze più approfondite sulle risorse di tonno e fatte salve disposizioni future, 40 tonniere oceaniche conelatrici sono autorizzate a pescare simultaneamente nelle acque del Mozambico.

Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria prevista all'articolo 8 dell'accordo è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, a 6 900 000 ECU da versare in tre quote annue.

2. Se nel periodo in cui viene applicato il presente protocollo, il volume delle catture di tonno effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque del Mozambico supera 18 000 tonnellate, la compensazione finanziaria è aumentata di 50 ECU per ciascuna tonnellata eccedente tale limite.

3. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza del Mozambico.

4. La compensazione è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o qualsiasi altro ente designato dal Mozambico.

Articolo 3

Su richiesta della Comunità, qualora si constatassero maggiori possibilità di pesca, i limiti quantitativi di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, possono essere aumentati. In tal caso la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente pro rata temporis.

Articolo 4

1. Durante il periodo fissato all'articolo 1, la Comunità partecipa inoltre, con un importo di seicentomila (600 000) ECU, al finanziamento di un programma scientifico e tecnico del Mozambico (attrezzature, infrastruttura, ecc.) destinato a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca nelle acque del Mozambico.

Su richiesta del Mozambico, una parte del suddetto importo non superiore a 60 000 ECU può servire a coprire le spese per la partecipazione a conferenze internazionali, non connesse necessariamente al programma scientifico suindicato, volte a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca.

2. Le competenti autorità del Mozambico trasmettono ai servizi della Commissione una relazione succinta sull'impiego dei fondi.

3. Il contributo della Comunità al programma scientifico e tecnico viene versato su un conto precisato ogni volta dall'ufficio del segretario di Stato per la pesca.

Articolo 5

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti previsti nel presente protocollo può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/87 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1987

riguardante l'obbligazione doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione doganale ⁽⁴⁾, ha definito le diverse situazioni che danno origine all'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione; che essa ha anche stabilito il momento da prendere in considerazione per determinare l'importo dell'obbligazione doganale e la sua esigibilità ed ha disciplinato i casi in cui l'obbligazione doganale si estingue;

considerando che le norme riguardanti la nascita dell'obbligazione doganale, la determinazione del suo importo e della sua esigibilità nonché la sua estinzione sono così importanti per il buon funzionamento dell'unione doganale che occorre garantirne la corretta e uniforme applicazione nella Comunità; che occorre a tal uopo sostituire le disposizioni dell'attuale direttiva 79/623/CEE mediante un regolamento; che i privati cittadini ne trarranno una più ampia sicurezza giuridica;

considerando che nel presente regolamento è opportuno far figurare tutti i principi indicati nella direttiva 79/623/CEE, completandola tuttavia alla luce dell'esperienza acquisita dopo l'adozione della stessa; che occorre, in particolare, prevedere che l'integrazione di fatto all'economia comunitaria di merci oggetto di misure, di qualunque specie, che ne vietano o limitano l'importazione, eccettuati gli stupefacenti, fa nascere un'obbligazione doganale; che in effetti l'incidenza economica e finanziaria di questa integrazione di fatto sull'economia comunitaria è del tutto identica a quella che risulterebbe da una importazione effettuata regolarmente, in seguito ad un'autorizzazione accordata dalle autorità competenti che consente di derogare alla misura di divieto o di restrizione all'importazione considerata; che, d'altronde, la tariffa doganale comune non fa alcuna distinzione, ai fini dell'applicazione delle aliquote di dazio previste, fra le merci integrate all'economia comunitaria in condizioni regolari e quelle integrate in condizioni irregolari;

considerando che occorre, del pari, prevedere che un'obbligazione doganale all'esportazione sorge anche se riguarda una merce oggetto di una misura di qualunque specie, che ne vieta l'esportazione, non appena essa lasci effettivamente il territorio doganale della Comunità in seguito ad una irregolarità qualsiasi;

considerando che è giustificato stabilire che l'obbligazione doganale all'importazione si estingue nei confronti di una merce se questa forma oggetto di sequestro e successivamente di confisca da parte delle autorità doganali:

considerando che occorre tener conto, per determinare le situazioni che danno origine ad un'obbligazione doganale, del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, che prevede, in taluni casi, l'utilizzazione di questo regime doganale soltanto in esonero parziale dai dazi all'importazione;

considerando che occorre completare le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 79/623/CEE relativa agli scambi fra gli Stati membri prevedendo norme specifiche per il prelievo compensatore percepito, in talune circostanze, nel caso di spedizioni da uno Stato membro in un altro Stato membro di merci ottenute sotto il regime del perfezionamento attivo; che è ugualmente opportuno tener conto delle disposizioni applicabili negli scambi tra la Comunità e i paesi terzi che costituiscono l'associazione europea di libero scambio; che gli accordi conclusi con questi paesi terzi prevedono infatti l'applicazione di un trattamento tariffario preferenziale alle merci originarie degli Stati membri; che ove si tratti di prodotti compensatori ottenuti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, questo trattamento tariffario preferenziale è subordinato al pagamento dei dazi all'importazione relativi alle merci terze contenute nei prodotti compensatori;

considerando che, d'altronde, si è ravvisata l'opportunità d'includere le norme relative all'esigibilità dell'importo dell'obbligazione doganale, figuranti attualmente all'articolo 8 della direttiva 79/623/CEE, fra le disposizioni relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento delle obbligazioni doganali;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che consenta di adottare, entro adeguati termini, le relative modalità di applicazione; che occorre ricorrere al comitato per la regolamentazione doganale generale, istituito

⁽¹⁾ GU n. C 261 del 29. 9. 1984, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 158.

⁽³⁾ GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

dall'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE ⁽²⁾, per organizzare in questo settore una stretta ed efficace collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che il presente regolamento riguarda l'obbligazione doganale derivante tanto dall'applicazione della politica agricola comune quanto dall'applicazione delle disposizioni del trattato relative all'unione doganale; che questa azione è necessaria al funzionamento del mercato comune per realizzare uno degli obiettivi della Comunità; che per quanto riguarda l'unione doganale il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti; che di conseguenza è necessario fondare le disposizioni del presente regolamento anche sull'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le norme relative:
 - a) alla nascita dell'obbligazione doganale;
 - b) al momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale;
 - c) all'estinzione dell'obbligazione doganale.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) *Obbligazione doganale*: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore, alle merci soggette a tali dazi;
 - b) *persona*:
 - una persona fisica;
 - una persona giuridica;
 - oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciuta come avente capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica;
 - c) *merci comunitarie*: le merci:
 - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;
 - provenienti da un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica in uno Stato membro;
 - ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trat-

tino oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino;

- d) *dazi all'importazione*: tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- e) *dazi all'esportazione*: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;

TITOLO I

NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

A. Obbligazione doganale all'importazione

Articolo 2

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge per:
 - a) l'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione o il vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione;
 - b) l'introduzione irregolare nel territorio doganale delle Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione.

Quando una merce soggetta a dazi all'importazione, che si trova in una zona franca situata nel territorio doganale della Comunità, forma oggetto di introduzione irregolare in un'altra parte di tale territorio, tale introduzione è considerata una introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità.

Ai sensi della presente lettera, si intende per introduzione irregolare qualsiasi introduzione in violazione delle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 2 della direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

- c) la sottrazione di una merce soggetta a dazi all'importazione al controllo doganale che deriva dalla sua immisione in custodia temporanea o dal suo assoggettamento ad un regime doganale che preveda un controllo doganale;

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.

- d) l'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui essa è sottoposta o l'inosservanza di una delle condizioni per l'assegnazione di una merce a tale regime, sempre che non si accerti che tale inosservanza non ha avuto conseguenze effettive sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato;
- e) l'inadempienza di uno degli obblighi derivanti per una merce dalla sua immissione in libera pratica a beneficio di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione a motivo della sua destinazione a fini particolari o la non osservanza di una delle condizioni stabilite per la concessione di tale esonero, sempre che non si accerti che tale inosservanza non ha avuto conseguenze effettive sull'impiego di tale merce per la destinazione prevista;
- f) il mantenimento, a titolo definitivo, nel territorio doganale della Comunità di rottami e residui soggetti a dazi all'importazione e risultanti dalla distruzione di una merce, effettuata con la preventiva autorizzazione delle autorità competenti, quando tale distruzione ha effetto:
- in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di non far sorgere per la merce in oggetto l'obbligazione doganale che sarebbe nata in applicazione della lettera e) del presente paragrafo;
 - oppure di permettere il rimborso o lo sgravio, in base al regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/86⁽²⁾, dei dazi all'importazione riguardanti la merce nei confronti della quale era sorta la corrispondente obbligazione doganale.

2. L'obbligazione doganale all'importazione sorge anche se riguarda una merce oggetto di misure, di qualunque specie, che ne vietano o limitano l'importazione.

Tuttavia, l'introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità di stupefacenti non compresi nel circuito economico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere destinati ad uso medico e scientifico non comporta la nascita di un'obbligazione doganale. Ai fini della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera però sorta allorché la legislazione penale di uno Stato membro prevede che i dazi doganali servono di base per la determinazione delle sanzioni o che l'esistenza di un'obbligazione doganale serve di base per le azioni penali.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 286 del 9. 10. 1986, pag. 1.

Articolo 3

Il momento in cui si considera sorta l'obbligazione doganale all'importazione corrisponde:

- a) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), al momento dell'accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea della merce ovvero al momento in cui viene compiuto qualsiasi altro atto avente, secondo le disposizioni in vigore, gli stessi effetti giuridici della predetta accettazione;
- b) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), al momento dell'introduzione irregolare della merce nel territorio doganale della Comunità;
- c) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), al momento in cui la merce è sottratta al controllo doganale;
- d) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), al momento in cui cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza dà origine all'obbligazione doganale oppure al momento in cui la merce è stata assegnata al regime doganale considerato se risulta a posteriori che non era realmente soddisfatta una delle condizioni fissate per la concessione di tale regime;
- e) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), al momento in cui cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza dà origine all'obbligazione doganale, oppure al momento in cui la merce è stata immessa in libera pratica se risulta a posteriori che non era realmente soddisfatta una delle condizioni stabilite per l'immissione in libera pratica di detta merce;
- f) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), al momento in cui avviene la distruzione della merce da cui derivano i rottami e i residui.

Articolo 4

1. Non sorge alcuna obbligazione doganale all'importazione nei riguardi di una determinata merce:

- a) in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), quando l'interessato dimostri che l'inadempienza agli obblighi risultanti:

- dalle disposizioni prese per l'applicazione dell'articolo 2 della direttiva 68/312/CEE oppure
- dalla permanenza della merce in custodia temporanea oppure
- dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata assoggettata,

è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o per causa di forza maggiore ovvero per autorizzazione delle autorità competenti.

Ai sensi della presente lettera, una merce è irrimediabilmente perduta quando è resa inutilizzabile per chiunque;

- b) in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), qualora tale merce, previamente immessa in libera pratica in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, in quanto destinata a fini particolari, venga, con l'autorizzazione delle autorità competenti, riesportata fuori della Comunità o distrutta;
- c) in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo trattino, qualora l'importo dei dazi all'importazione relativi ai rottami e residui, risultanti dalla distruzione di una merce immessa in libera pratica in esenzione parziale dai dazi all'importazione a motivo della sua destinazione a fini particolari, sia inferiore o uguale all'importo dei dazi all'importazione risultanti dall'immissione in libera pratica della merce distrutta.

2. Qualora l'importo dei dazi all'importazione sui rottami e residui, risultanti dalla distruzione di una merce immessa in libera pratica in esonero parziale dai dazi all'importazione a motivo della sua destinazione a fini particolari, sia superiore all'importo dei dazi all'importazione risultanti dall'immissione in libera pratica della merce distrutta, l'importo dell'obbligazione doganale all'importazione sorta a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo trattino è uguale alla differenza tra l'importo dei dazi all'importazione sui rottami e residui e quello dei dazi all'importazione risultanti dall'immissione in libera pratica della merce distrutta.

B. Obbligazione doganale all'esportazione

Articolo 5

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge per:
- a) l'uscita dal territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'esportazione; non si considerano esportate fuori dal predetto territorio le merci a destinazione dell'isola di Helgoland;
- b) il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.
2. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, relative alla obbligazione doganale all'importazione si applicano, mutatis mutandis, alle merci oggetto di una misura, di qualunque specie, che ne vieta o limita l'esportazione.

Articolo 6

Il momento in cui si considera sorta l'obbligazione doganale all'esportazione corrisponde:

- a) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a):
- se la merce considerata forma oggetto di una dichiarazione d'esportazione, al momento dell'accettazione da parte delle autorità competenti di

detta dichiarazione o di qualsiasi altro atto avente i medesimi effetti giuridici dell'accettazione conformemente alle disposizioni in vigore;

- se la merce considerata non ha formato oggetto della dichiarazione doganale di cui al precedente trattino, al momento della sua effettiva uscita dal territorio doganale della Comunità;
- b) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), al momento in cui la merce ha raggiunto una destinazione diversa da quella che ne aveva permesso l'uscita dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione o, nel caso in cui tale momento non possa essere determinato dalle autorità competenti, al momento in cui scade il termine previsto per comprovare che le condizioni stabilite per dare diritto all'esonero sono state rispettate.

TITOLO II

MOMENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER DETERMINARE L'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito delle regolamentazioni doganali o agricole specifiche:

- a) l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione applicabili ad una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri a detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale; trattandosi di una merce soggetta al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione, l'importo è determinato in funzione del numero di mesi o frazioni di mesi durante i quali la merce in questione è stata soggetta a tale regime;
- b) qualora non sia possibile determinare con esattezza il momento in cui sorge l'obbligazione doganale, il momento da prendere in considerazione per determinare gli elementi di tassazione propri a detta merce è quello in cui le autorità competenti constatano che per tale merce si è verificato uno dei casi che hanno dato origine ad un'obbligazione doganale.

Tuttavia, qualora le autorità competenti possano stabilire, in base agli elementi d'informazione in loro possesso, che l'obbligazione doganale è sorta in un momento antecedente a quello in cui esse hanno operato tale constatazione, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce in questione viene determinato in base agli elementi di tassazione ad essa propri nel momento più lontano nel tempo cui si può far risalire la nascita dell'obbligazione doganale derivante da questa situazione in base alle informazioni disponibili.

TITOLO III

ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni in vigore relative, da un lato, all'estinzione dell'azione di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale in caso di prescrizione dell'obbligazione e d'altro lato alla mancata riscossione di tale importo nel caso di insolubilità del debitore costata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale si estingue:

- a) con il pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce di cui trattasi o eventualmente con lo sgravio di detto importo, in applicazione delle disposizioni comunitarie in vigore;
- b) con la confisca della merce. Per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali.

2. L'obbligazione doganale all'importazione si estingue anche:

- a) quando, prima che sia autorizzato lo svincolo della merce, la dichiarazione di immissione in libera pratica o la dichiarazione di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione, per un motivo previsto dalla regolamentazione in vigore, sia annullata o invalidata dalle autorità competenti, o allorché queste ultime autorizzino il dichiarante a sostituire tale dichiarazione con una dichiarazione per un altro regime doganale;
- b) quando, prima che sia autorizzato lo svincolo della merce, la merce dichiarata per l'immissione in libera pratica o per l'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione sia distrutta per ordine o con l'autorizzazione delle autorità competenti o, con l'accordo di queste ultime, formi oggetto di rinuncia, nello stato in cui si trova o dopo distruzione, a favore del Tesoro pubblico;
- c) quando l'interessato comproui che la merce dichiarata per l'immissione in libera pratica o per l'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è stata distrutta o irrimediabilmente perduta prima che i servizi doganali ne abbiano autorizzato lo svincolo per una causa inerente alla natura stessa della merce o per un caso fortuito o per causa di forza maggiore;
- d) quando l'interessato comproui che la causa dell'inadempienza ad uno degli obblighi che per una merce

soggetta a dazi all'importazione deriva dalla custodia temporanea o dall'utilizzazione del regime doganale cui essa è vincolata è dovuta:

- all'esportazione della merce in questione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua introduzione in una zona franca, oppure
- alla spedizione della merce in questione in un altro Stato membro dove ha formato oggetto di un trattamento conforme al suo stato giuridico.

3. L'obbligazione doganale all'esportazione si estingue anche:

- a) quando, per un motivo previsto dalla regolamentazione in vigore, la dichiarazione di esportazione sia annullata o invalidata dalle autorità competenti,
- b) quando l'interessato comproui che la merce dichiarata per l'esportazione non ha potuto lasciare il territorio doganale della Comunità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI SCAMBI TRA LA COMUNITÀ E TALUNI PAESI TERZI

Articolo 9

1. Nella misura in cui gli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi prevedono la concessione all'importazione in questi ultimi paesi di un trattamento tariffario preferenziale per le merci originarie della Comunità ai sensi di tali accordi, con la riserva che, quando esse siano state ottenute in regime di perfezionamento attivo, i prodotti terzi utilizzati nella loro fabbricazione siano soggetti al pagamento dei relativi dazi all'importazione, la convalida dei documenti necessari per ottenere, nei paesi terzi, tale trattamento preferenziale fa nascere un'obbligazione doganale all'importazione.

Il momento in cui nasce questa obbligazione è il momento in cui le autorità competenti accettano la dichiarazione di esportazione delle merci in oggetto, o qualsiasi altro atto che abbia, secondo le disposizioni vigenti, gli stessi effetti giuridici di tale accettazione.

L'importo dei dazi all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale è stabilito allo stesso modo come se si trattasse di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci in questione per porre fine al regime di perfezionamento attivo.

2. In materia di estinzione dell'obbligazione doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica, per quanto di ragione, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c). Detta obbligazione doganale si estingue ugualmente quando vengono annullate le formalità espletate per ottenere il trattamento tariffario preferenziale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI

Articolo 10

1. Nella misura in cui le merci comunitarie, quando formano oggetto di scambi tra gli Stati membri, sono sottoposte all'applicazione di un'imposizione di carattere doganale o agricolo, gli articoli da 2 a 8 si applicano, per quanto di ragione, in materia di nascita dell'obbligazione doganale risultante da detta situazione, il momento da prendere in considerazione per determinare l'importo dell'obbligazione doganale nonché l'estinzione dell'obbligazione medesima.

2. Nella misura in cui durante il periodo transitorio previsto dagli atti di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, l'ammissione alla libera circolazione nei nuovi Stati membri di merci ottenute sotto il regime del perfezionamento attivo in altri Stati membri — e viceversa — è subordinata alla riscossione di un prelievo compensatore, l'espletamento delle formalità necessarie per permettere tale ammissione alla libera circolazione delle merci in parola fa sorgere un'obbligazione doganale all'importazione.

Il momento in cui nasce tale obbligazione doganale è quello in cui ha luogo l'accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di spedizione verso lo Stato membro di destinazione delle merci in oggetto o qualsiasi altro atto che abbia, secondo le disposizioni vigenti, gli stessi effetti giuridici di tale accettazione.

Per quanto riguarda l'estinzione dell'obbligazione doganale si applica, per quanto di ragione, l'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere b) e c). Tale obbligazione

doganale si estingue ugualmente quando si procede all'annullamento delle formalità espletate per permettere l'ammissione alla libera circolazione delle merci in causa.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni vigenti negli Stati membri a norma delle quali le merci costituiscono il pegno dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione cui esse sono soggette e possono formare oggetto, a tale titolo, di misure di pignoramento o di confisca.

Articolo 12

Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/695/CEE.

Articolo 13

La direttiva 79/623/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1989.

I riferimenti fatti alla suddetta direttiva devono intendersi fatti al presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SIMONSEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 2145/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1987

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite di quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro prevenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio; che il bilancio di previsione comunitario relativo agli zuccheri greggi per la campagna di commercializzazione 1987/1988 consente di determinare già a questo stadio i quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione e la loro ripartizione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 437/87⁽⁵⁾, ha fissato la modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto alla raffinazione degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, da un lato, e, dall'altro, ha determinato i quantitativi di zucchero greggio in causa per la campagna di commercializzazione

1986/1987; che tali quantitativi non hanno potuto essere interamente raffinati a tempo debito, ma, dovendo essere considerati come scorte normali di esercizio, possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione; che occorre pertanto prevedere che l'aiuto alla raffinazione venga erogato per tali quantitativi, imputandoli sui quantitativi fissati nell'allegato dal regolamento (CEE) n. 2750/86 per la campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai quantitativi di zucchero greggio che rientrano nei quantitativi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2750/86 che sono raffinati a decorrere dal 1° luglio 1987, è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86. I quantitativi raffinati sono imputati sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2750/86 per la campagna di commercializzazione 1986/1987.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 253 del 5. 9. 1986, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 21.

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in tonnellate di zucchero bianco

| In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare | Da raffinare | | | |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| | in Francia metropolitana | in Portogallo | nel Regno Unito | in altre regioni della Comunità |
| 1. Riunione | 192 500 | 36 000 | 0 | 0 |
| 2. Guadalupa e Martinica | 34 500 | 24 000 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2146/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1987

che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1987/1988, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere disposto che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole raccolte nella Comunità fruisca delle stesse misure adottate per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; che dal bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio di tutte le raffinerie comunitarie risulta che esistono disponibilità di tale zucchero per le raffinerie portoghesi nella campagna 1987/1988;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2145/87 della Commissione⁽⁵⁾, sono state adottate, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, misure per lo smercio dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare destinato ad essere raffinato in raffinerie situate nelle regioni europee della Comunità; che tali misure consistono in un aiuto forfettario al trasporto verso tali regioni e in un aiuto alla raffinazione; che dal suddetto bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio risulta — tenuto conto delle importazioni a prelievo ridotto effettuate dal Portogallo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 303, primo e secondo comma, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo — un fabbisogno supplementare per le raffinerie portoghesi; che tale fabbisogno può essere soddisfatto per la suddetta campagna facendo ricorso alle disponibilità comunitarie, mettendo a disposizione di dette raffinerie un determinato quantitativo di zucchero espresso in zucchero bianco ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità; che l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 a questo zucchero consente di

realizzare questa azione a basso costo; che occorre pertanto applicare a questi quantitativi di zucchero greggio di barbabietole gli stessi aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale⁽⁶⁾;

considerando che è necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento dello zucchero, più particolarmente qualora i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di vari venditori;

considerando che, generalmente, intercorre un periodo abbastanza lungo fra la data di imbarco degli zuccheri in causa e quella dell'espletamento, all'arrivo, delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo competente; che è quindi opportuno prevedere un sistema di anticipi;

considerando che è necessario prevedere le adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e, a tale fine, definire la nozione di raffinazione;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto al trasporto e l'anticipo su tale aiuto, è opportuno adottare come tasso per la conversione in escudos degli importi degli aiuti il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato, dal momento che tale zucchero verrà esclusivamente trasportato per via marittima, mentre per quanto riguarda l'aiuto alla raffinazione si può mantenere il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione dello zucchero in questione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3214/86 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 437/87⁽⁸⁾, ha stabilito i quantitativi di zucchero greggio di barbabietole raccolte nella Comunità, che sono destinati per la campagna di commercializzazione 1986/1987, alle raffinerie portoghesi e che per ciò stesso possono beneficiare di aiuti identici a quelli concessi per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; che tali quantitativi non hanno potuto essere interamente raffinati a tempo debito, ma che, dovendo essere considerati come scorte normali di esercizio sono ammissibili all'aiuto alla raffinazione; che occorre prevedere che l'aiuto alla raffinazione sia applicato a tali quantitativi, imputandoli sul quantitativo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3214/86 per la campagna di commercializzazione 1986/1987;

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(5) Vedi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

(7) GU n. L 299 del 23. 10. 1986, pag. 24.

(8) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 21.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono concessi, nel quadro delle misure d'intervento, alle condizioni previste dal presente regolamento, aiuti comunitari forfettari al trasporto e alla raffinazione in Portogallo di zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità, entro un quantitativo massimo di 72 000 t espresse in zucchero bianco.

Articolo 2

1. Per lo zucchero di cui all'articolo 1, reso raffinerie portoghesi, sono concessi, entro il quantitativo massimo indicato nello stesso articolo:

a) un aiuto forfettario al trasporto, pari all'aiuto totale concesso durante la campagna di commercializzazione 1987/1988, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86, per il trasporto dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare;

e

b) un aiuto alla raffinazione nelle raffinerie portoghesi, che comprende:

aa) un importo fissato per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, pari alla differenza tra il contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, effettivamente riscosso per lo zucchero in questione, e il triplo dell'importo mensile del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma di detto regolamento, applicabile durante la raffinazione di tale zucchero,

e

bb) un importo pari allo 0,0387 % del prezzo d'intervento dello zucchero greggio della campagna di commercializzazione 1987/1988, per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 92 %.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi su domanda delle imprese portoghesi che procedono alla raffinazione dello zucchero in questione, presentata alle autorità competenti del Portogallo.

Articolo 3

1. L'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio⁽¹⁾.

Se il trasporto è effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione;

b) è versato su presentazione, da parte del raffinatore:

— del documento doganale di immissione in consumo in Portogallo o della copia o fotocopia di tale documento, certificati conformi dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali portoghesi,

e

— della polizza di carico, dei risultati delle analisi e della fattura definitiva.

2. Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 250 t, da un laboratorio riconosciuto dal Portogallo.

3. Può essere concesso un anticipo sull'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 94 %.

La domanda di anticipo deve essere presentata dal raffinatore interessato ed essere corredata del documento doganale di entrata in Portogallo, delle polizze di carico e della fattura provvisoria.

Articolo 4

Ai fini della concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

a) lo zucchero greggio in questione è posto, su richiesta del raffinatore, sotto controllo doganale o sotto altro controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti;

b) per raffinazione si intende la trasformazione dello zucchero greggio quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco quale definito al suddetto paragrafo 2, lettera a).

Articolo 5

1. Gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono concessi soltanto se le domande presentate dai raffinatori interessati sono corredate delle prove, riconosciute dal Portogallo, che lo zucchero greggio in questione è stato ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità e se la polizza di carico dello zucchero trasportato è stata emessa dopo il 1° luglio 1987.

2. Ai fini della concessione dell'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la Commissione comunica alle autorità competenti del Portogallo gli importi unitari dell'aiuto al trasporto applicabili durante la campagna di commercializzazione 1987/1988.

3. Il Portogallo comunica alla Commissione, per ogni mese, nei due mesi successivi a quello considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati concessi gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché le somme relative a detti quantitativi.

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Articolo 6

Ai quantitativi di zucchero che rientrano nel quantitativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3214/86, che sono stati raffinati a decorrere dal 1° luglio 1987 è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 in virtù dell'articolo 2, lettera b) del presente regolamento. Tali quantitativi raffinati sono imputati sul quantitativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3214/86 per la campagna di commercializzazione 1986/1987.

Articolo 7

La conversione in escudos:

- a) dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché dell'anticipo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, viene effettuata applicando il tasso di conversione agri-

colo in vigore alla data di emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato;

- b) dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero in causa.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2147/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle fibre tessili sintetiche e in fiocco della categoria di prodotti n. 55 (codice 40.0550), originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per le fibre tessili sintetiche e in fiocco della categoria 55, il massimale è fissato a 11,2 t che, alla data del 7 luglio 1987, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 25 luglio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Messico:

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimexe | Designazione delle merci |
|------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 40.0550 | 55 | 56.04 A | 56.04-11, 13, 15, 16, 17, 18 | Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura: A. Di fibre tessili sintetiche: Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati o diversamente trasformati per la filatura |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, p. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2148/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili artificiali della categoria di prodotti n. 127 A (codice 42.1271), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in

questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per i filati di fibre tessili artificiali della categoria 127 A, il massimale è fissato a 76,4 t; che, alla data del 13 luglio 1987, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dall'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 25 luglio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari dell'India:

| Numero di codice | Categoria n. | Voce della tariffa doganale comune | Codice Nimexe | Designazione delle merci |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 42.1271 | 127 A | 51.01 ex B | 51.01-63, 65, 74, 75 | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto B. Filati di fibre tessili artificiali: II. altri: Filati diversi da quelli della categoria 42 |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2149/87 DELLA COMMISSIONE
relativo alla sospensione della pesca della passera di mare e del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile ⁽³⁾, prevede dai contingenti di passera di mare e di merluzzo carbonaro per il 1987;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare e di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b) (zona CE), VI, XII, e XIV da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito i contingenti assegnati per il 1987; che il Regno Unito ha

proibito la pesca di queste popolazioni a partire del 17 luglio 1987, che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare e di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b) (zona CE), VI, XII, e XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito i contingenti assegnati al Regno Unito per il 1987.

La pesca della passera di mare e del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b) (zona CE), VI, XII, e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento, è proibita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 17 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che autorizza gli Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari dei paesi terzi contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e immessi in libera pratica nella Comunità

(87/376/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

viste le richieste presentate dagli Stati membri,

considerando che, secondo le disposizioni del trattato CECA, il principio della libera circolazione si estende necessariamente ai prodotti originari dei paesi terzi immessi in libera pratica in uno Stato membro;

considerando che negli scambi intracomunitari queste disposizioni sono di ostacolo al requisito, sia pure soltanto formale, delle licenze di importazione o di qualsiasi altra procedura analoga;

considerando che, per far fronte alla crisi nel settore della siderurgia la Commissione ha adottato misure che incidono sia sul piano interno sia su quello esterno; che, in tale contesto, sono state adottate misure nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari di taluni paesi terzi, al fine di assicurare il rispetto delle tradizionali correnti di scambio fra la Comunità e tali paesi anche a livello regionale;

considerando che tuttavia l'insieme di tali misure non è tale da eliminare il rischio di deviazioni di traffico dei prodotti di cui trattasi;

considerando che, in tali circostanze, occorre assicurare in primo luogo una conoscenza completa delle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi in libera pratica prevedibili in taluni Stati membri e delle condizioni alle quali esse vengono effettuate; che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad istituire una sorveglianza preventiva su tali importazioni, subordinandole alla concessione di un titolo di importazione;

considerando che il menzionato titolo di importazione deve essere concesso automaticamente, entro una determinata scadenza e per tutte le quantità richieste,

considerando che tali misure di sorveglianza devono essere rigorosamente limitate nel tempo;

considerando che, al fine di evitare che il controllo dell'origine costituisca un ostacolo agli scambi intracomunitari, occorre prevedere che in generale, nel momento in cui vengono assolte le formalità di importazione di un prodotto proveniente da un altro Stato membro, gli Stati membri debbano limitarsi a chiedere all'importatore una semplice dichiarazione relativa all'origine del prodotto, nella misura in cui l'importatore possa ragionevolmente conoscerla;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione periodicamente i risultati della sorveglianza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati, ciascuno per quanto di sua competenza, a subordinare alla presentazione di un titolo di importazione, alle autorità competenti, le importazioni per immissione al consumo (denominato in appresso importazioni) dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio elencati in allegato, originari dei paesi terzi menzionati in allegato e immessi in libera pratica nella Comunità.

2. Il titolo di importazione è rilasciato o vistato dagli Stati membri, gratuitamente e per tutte le quantità richieste, immediatamente dopo la ricezione della domanda e comunque entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda stessa.

3. Il titolo di importazione ha una validità di tre mesi.

4. I titoli di importazione completamente utilizzati saranno rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli non utilizzati o utilizzati soltanto in parte saranno rispediti all'ufficio che li ha rilasciati, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validità.

Articolo 2

1. Nella domanda dell'importatore devono essere indicati :

- a) il paese d'origine e lo Stato membro di provenienza ;
- b) la designazione della merce, con il numero del codice Nimexe ;
- c) la quantità dei prodotti in tonnellate ;
- d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex del richiedente ;
- e) gli elementi che comprovano l'immissione in libera pratica. In mancanza di tali elementi, la validità del titolo di importazione è limitata a un mese a decorrere dal suo rilascio ;
- f) le caratteristiche che dimostrino, eventualmente, che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati ;
- g) gli estremi di un'eventuale precedente richiesta di titolo di importazione relativa agli stessi prodotti.

Gli Stati membri non possono chiedere indicazioni supplementari.

2. L'importatore deve dichiarare che la richiesta presentata per il rilascio del titolo di importazione è esatta e presentare due copie del o dei contratti di acquisto che

l'hanno motivata oppure della o delle conferme di ordinazione del venditore.

Articolo 3

1. Allorché vengono assolte le formalità di importazione di prodotti che siano oggetto di misure intracomunitarie di sorveglianza, le autorità competenti dello Stato membro di importazione possono chiedere all'importatore di indicare l'origine dei prodotti sulla dichiarazione doganale o sulla richiesta di titolo di importazione.

2. Possono essere chieste giustificazioni complementari solo se queste, in presenza di dubbi seri e fondati, siano indispensabili al fine di assicurare la vera origine del prodotto in questione. Tuttavia, la richiesta di giustificazioni complementari non può di per sé ostacolare l'importazione delle merci.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese :

- a) le quantità espresse in tonnellate per le quali i titoli di importazione sono stati rilasciati nel corso del mese precedente ;
- b) le quantità espresse in tonnellate per le quali i titoli di importazione sono scaduti, nel corso del mese precedente senza essere stati utilizzati completamente o parzialmente dagli importatori ;
- c) le quantità espresse in tonnellate che sono state oggetto, nel corso del mese precedente, di un rinnovo totale o parziale di un titolo di importazione precedentemente concesso.

2. Le comunicazioni degli Stati membri comportano :

- a) la ripartizione per prodotti, secondo i numeri del codice Nimexe ;
- b) la ripartizione per Stato membro il provenienza e per paese d'origine.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 1987.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco deo prodotti la cui importazione è subordinata al rilascio di un titolo d'importazione

| Codice Nimexe | Stati membri | Paesi terzi d'origine |
|--|--------------|--|
| 73.01-23, 35 73.08-03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45, 49 73.10-12, 14, 15, 17 73.11-16, 19 73.12-19 73.13-17, 19, 21, 23, 43, 45, 47 | Germania | Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia URSS Repubblica popolare di Corea |
| da 73.01-10 a 49 73.02-01, 09 da 73.08-01 a 49 da 73.10-11 a 17 da 73.11-11 a 19, 41, 50 73.12-11, 19, 21, 51, 71 ex 73.13-11 (escluse quelle a grani orientati) da 73.13-16 a 36, da 43 a 49, 64, 65, 67, 68, 72, 92 73.62-10 73.63-21, 29 73.64-20 73.65-55, 81 73.72-11, 13, 19 da 73.73-23 a 39 73.74-21, 23, 29 73.75-11, 19, da 23 a 49, 63, 64, 69, 83, 84, 89 | Benelux | Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS |
| Stessi prodotti che per il Benelux, inoltre : 73.13-41 73.65-21, 23, 25, 53 73.73-72 73.75-53, 54, 59 | Italia | Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea |
| Tutti i prodotti CECA di cui alle voci da 73.07 a 73.16 | Regno Unito | Repubblica popolare di Corea |
| Tutti i prodotti CECA di cui alle voci da 73.07 a 73.15 | | Repubblica democratica tedesca URSS |
| 73.01-10, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 41, 49 73.02-01, 09 73.06-10, 20, 30 73.07-12, 21, 24 73.08-03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45, 49 73.10-11, 12, 14, 15, 17 73.11-11, 12, 14, 16, 19 73.12-19 73.13-16, 17, 19, 21, 23, 26, 41, 43, 45, 47, 49, 64, 67, 68, 72, 87 73.63-21 73.71-51, 52 73.73-23, 25, 26, 29, 33, 35, 36, 39 73.75-19, 23, 29, 33, 43, 53, 59, 63 | | Bulgaria Ungheria Polonia Romania |

| Codice Nimexe | Stati membri | Paesi terzi d'origine |
|--|---------------------------------|---|
| 73.01-10, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 41, 49 73.02-01, 09 73.06-10, 20, 30 Tutti i prodotti CECA di cui alle voci da 73.07 a 73.14, nonché i prodotti seguenti, di cui alla voce 73.15 : 73.61-20, 50 73.62-10, 30 73.63-21, 29, 72 73.64-20, 72 73.65-21, 23, 25, 53, 55, 70, 81 73.71-21, 23, 24, 29, 51, 52, 55, 56, 59 73.72-11, 13, 19, 33, 39 73.73-23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 72 73.74-21, 23, 29, 72 73.75-11, 19, 23, 29, 33, 39, 43, 49, 53, 54, 59, 63, 69, 73, 79, 83, 84, 89 | | Cecoslovacchia |
| 73.01-10, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 41, 49 | Danimarca | Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS |
| 73.02-01, 09 73.06-10, 20, 30 73.07-12, 21, 24 73.08-01, 03, 05, 07 | Irlanda | Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea |
| 73.08-21, 25, 29, 41, 45, 49 73.09-00 73.10-11, 12, 14, 15, 17, 18, 42 73.11-11, 12, 14, 16, 19, 41, 50 73.12-11, 19, 21, 51, 71 73.13-11, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 64, 65, 67, 68, 72, 74, 76, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92 73.61-20 73.62-10, 30 73.63-29, 72 73.64-20, 72 73.65-21, 23, 25, 53, 55, 70, 81 73.71-21, 23, 24, 29, 51, 52 73.72-11, 13, 19, 33, 39 73.73-23, 25, 26, 29, 33, 35, 36, 39, 72 73.74-21, 23, 29, 72 73.75-11, 19, 23, 33, 43, 53, 54, 59, 63, 73, 79, 83, 84, 89 | Francia Spagna Portogallo | Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Brasile Repubblica di Corea Giappone Argentina Messico Venezuela Jugoslavia |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1987

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1271/87 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alimentare

(87/377/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1271/87, della Commissione, del 6 maggio 1987, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 1 750 tonnellate di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾ prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1271/87 sono fissati come segue:

— Partita B: 1 354 560 ECU (D).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 120 dell'8. 5. 1987, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1987

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1270/87 relativa alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

(87/378/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1270/87 della Commissione, del 6 maggio 1987, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 1 260 tonnellate di butteroil, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾ prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1270/87 sono fissati come segue:

- Partita C: 54 296 ECU (IRL),
- Partita E: 71 294 ECU (NL).

Per quanto concerne la partita F non si dà seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 120 dell'8. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1987

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1530/87 relativa alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare

(87/379/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1530/87, della Commissione, del 1° giugno 1987, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 1 000 tonnellate di burro, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di burro a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾ prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1530/87 sono fissati come segue:

- Partita D: 159 617 ECU (D),
163 140 ECU (D),
- Partita E: 160 411 ECU (F),
177 779 ECU (F).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 3. 6. 1987, pag. 5.

(4) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1987

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1531/87 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(87/380/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1531/87 della Commissione, del 1° giugno 1987, relativo alla fornitura di una partita di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 300 tonnellate di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾ prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1531/87 sono fissati come segue:

— Partita A: 525 023 ECU (D).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 143 del 3. 6. 1987, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.